

PROCEDURA DI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Sommario

1	Premessa	3
2	Scopo	3
3	Definizioni	4
4	Violazioni	5
5	Persone legittimate a segnalare violazioni.....	6
6	Concetto e tipologie di segnalazione.....	6
7	Canali di segnalazione.....	7
8	Canali di segnalazione interna	7
8.1	Attivazione	7
8.2	Condivisione.....	8
8.3	Gestione.....	8
8.4	Modalità di segnalazione.....	8
8.5	Compiti del Gestore.....	9
8.6	Fasi della procedura di segnalazione interna.....	9
8.7	Informazioni da specificare per la segnalazione	11
8.8	Oggetto della segnalazione interna	12
9	Tabella riassuntiva- Settore pubblico e privato - Oggetto e canale di segnalazione	14
8.9	Ciò che non può costituire una segnalazione	14
8.10	Segnalazioni anonime	15
8.11	Segnalazioni a mezzo PEC e e-mail	15
10	Canali di segnalazione esterna	15
9.1	Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.....	15
9.2	Attivazione	15
9.3	Gestione e compiti.....	16
9.4	Modalità di segnalazione.....	16
9.5	Note su attività ANAC	17
9.6	Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC	17
11	Divulgazione pubblica	17
10.1	Condizioni per l'effettuazione della divulgazione pubblica	17
12	Obblighi di riservatezza.....	18
13	Trattamento dei dati personali	19
14	Conservazione della documentazione	20
15	Misure di protezione	21
15.1	Condizioni per la protezione.....	21
15.2	Divieto di ritorsione.....	22
15.3	Tutela della persona	23
15.4	Misure di sostegno	23
15.5	Protezione dalle ritorsioni	24
16	Limitazioni della responsabilità	24
17	Sanzioni	25
18	Rinunce e transazioni	25
19	Abrogazioni di norme	25
20	Disposizioni transitorie e di coordinamento	26
21	Valutazione di impatto.....	26
21.1	Categorie di dati personali e categorie di interessati.....	27
21.2	Descrizione funzionale del ciclo di vita del trattamento dei dati personali	28
21.3	Principi di trattamento dei dati personali per il trattamento di Wistleblowing	28
21.4	Modalità di tutela dei diritti degli interessati.....	29
21.5	Misure di sicurezza applicate per la tutela dei diritti degli interessati	30

1 Premessa

Con il D.Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023 il processo di *Whistleblowing* - nato per la prevenzione delle fattispecie dei reati presupposto e per la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231- ha subito consistenti modifiche che hanno interessato principalmente l'oggetto delle violazioni, il novero dei soggetti segnalanti, l'attivazione dei canali di segnalazione e le modalità di utilizzo, il coinvolgimento dell'ANAC, e l'estensione delle misure di protezione a persone od enti che affiancano il segnalante.

Per meglio orientarsi nel novero normativo del D.Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023 si riportano di seguito gli articoli con relativi titoli.

Art.1 Ambito di applicazione oggettivo

Art.2 Definizioni

Art.3 Ambito di applicazione soggettiva

Art.4 Canali di segnalazione interna

Art.5 Gestione del canale di segnalazione interna

Art.6 Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

Art.7 Canali di segnalazione esterna

Art.8 Attività svolte dall'ANAC

Art.9 Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

Art.10 Adozione di linee guida

Art.11 Disposizione relativa al personale dell'ANAC ed alla piattaforma informatica

Art.12 Obbligo di riservatezza

Art.13 Trattamento dei dati personali

Art.14 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Art.15 Divulgazioni pubbliche

Art.16 Condizioni per la protezione della persona segnalante

Art.17 Divieto di ritorsione

Art.18 Misure di sostegno

Art.19 Protezione dalle

ritorsioni

Art.20 Limitazioni delle responsabilità

Art.21 Sanzioni

Art.22 Rinunce e transazioni

Art.23 Abrogazioni di norme

Art.24 Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art.25 Disposizioni finanziarie

2 Scopo

L'art.1 "*Ambito di applicazione oggettivo*" descrive lo scopo del D.Lgs. 24/2023 di disciplinare la protezione dei "*segnalanti*" (persone che segnalano) violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Lo stesso articolo enuncia la casistica di non applicazione del presente decreto, a titolo esemplificativo:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonchè di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La presente procedura è applicata da METALLURGICA BIELLESE SRL con lo scopo di implementare e disciplinare un *“sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta da METALLURGICA BIELLESE SRL”*.

Segnatamente, la procedura recepisce quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il *“Decreto Whistleblowing”*) di *“attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, finalizzata a proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Inoltre, la procedura di Whistleblowing è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti.

3 Definizioni

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*); che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- Decreto Whistleblowing: D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- Destinatario: il soggetto che riceve la segnalazione;
- Direttiva: Direttiva (UE) 2019/1937;
- Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nella Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni a motivo di detta connessione).
- GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali);
- Gestore della segnalazione: il soggetto destinatario e Gestore della segnalazione Whistleblowing, con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite;
- Procedura Whistleblowing: la presente procedura approvata dall’Amministratore Unico di METALLURGICA BIELLESE SRL;

- Organismo di Vigilanza o anche OdV: l'organismo di vigilanza istituito da METALLURGICA BIELLESE SRL ex D.Lgs. 231/2001, nelle persone dei Sigg FERRARA CINZIA, GIULIANO GIANLUCA e BELTRANDO SABRINA.
- Segnalante: il soggetto che ha facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura; tra i quali i dipendenti, collaboratori, i soci, chi esercita funzioni amministrative, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza di METALLURGICA BIELLESE SRL, nonché i soggetti che intrattengono rapporti giuridici con METALLURGICA BIELLESE SRL (es. fornitori, consulenti, etc...), candidati a rapporti di lavoro ed ex lavoratori;
- Segnalazione Anonima: Segnalazioni non contenenti informazioni che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del soggetto Segnalante;
- Persona Coinvolta: persona fisica o giuridica indicata nella Segnalazione come persona a cui la Violazione è attribuita o come persona coinvolta nella Violazione segnalata;
- Soggetti Collegati: soggetti per i quali sono applicabili le medesime tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono:
 - a) i facilitatori;
 - b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c) i colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
 - d) gli enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

4 Violazioni

Il concetto di “violazione”, definito dall’art.2 del D.Lgs. 24/2023, è inteso come “*comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato*” consistenti in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in illeciti o atti riportati ai punti 3, 4, 5 e 6;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3,4,5 e 6;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici-servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo-sicurezza e conformità dei prodotti-sicurezza dei trasporti-tutela dell'ambiente- radioprotezione e sicurezza nucleare-sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali-salute pubblica protezione dei consumatori-tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di

aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti 3,4 e 5.

L'art.2 “*Definizioni*”, oltre a definire il concetto di “*violazione*”, descrive anche che i soggetti del settore privato sono quei soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, con una ulteriore distinzione, utile in seguito per definire oggetto e mezzo di segnalazione, riguardante il numero di lavoratori, l'adozione o meno di un Modello 231 e il settore in cui si opera:

- settore privato che ha impiegato una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato;
- settore privato che ha impiegato meno di 50 lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato in cui è stato adottato un Modello 231: in questa fattispecie rientra METALLURGICA BIELLESE SRL;
- settore privato operante nei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che ha impiegato nell'ultimo anno lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato indipendenti anche inferiore a 50 unità.

5 Persone legittimate a segnalare violazioni

L'art. 3 “*Ambito di applicazione soggettivo*” indica le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato legittimate a segnalare eventuali violazioni.

I legittimati alla segnalazione sono:

- a) dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ivi compresi i:
 - dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto;
 - dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
 - dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- b) lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- c) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- d) collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- f) azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

6 Concetto e tipologie di segnalazione

L'art. 2 “*Definizioni*” del D.Lgs. 24/2023, fornisce la descrizione delle diverse tipologie di segnalazione:

- a) “*segnalazione o segnalare*”: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- b) “*segnalazione interna*”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- c) “*segnalazione esterna*”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- d) “*divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente*”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- e) “*persona segnalante*”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- f) “*facilitatore*”: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione.

7 Canali di segnalazione

A fronte delle diverse tipologie di segnalazione (Interna, esterna, divulgazione pubblica) corrispondono altrettanti canali/condizioni idonei per ognuna di esse.

Si hanno pertanto:

- 1) canali di segnalazione interna;
- 2) canali di segnalazione esterna;
- 3) condizioni per divulgazione pubblica.

Gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023 trattano i canali di segnalazione interna e, precisamente, l’art. 4 descrive l’attivazione del canale interno, mentre l’art. 5 ne descrive la gestione.

Gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 24/2023 trattano i canali di segnalazione esterna e precisamente l’art. 7 descrive l’attivazione del canale esterno, mentre l’art. 8 ne stabilisce la gestione da parte dell’ANAC.

L’art.15 definisce le condizioni per l’effettuazione della divulgazione pubblica.

8 Canali di segnalazione interna

L’art. 4 descrive l’attivazione del canale di segnalazione interna, mentre il successivo l’art. 5 ne tratta la gestione.

8.1 Attivazione

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono attivare propri canali di segnalazione con le seguenti caratteristiche:

- a) garanzia della riservatezza dell’identità della persona segnalante;
- b) garanzia della riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- c) garanzia della riservatezza del contenuto della segnalazione;
- d) garanzia della riservatezza della relativa documentazione;

La suddetta garanzia può essere ottenuta anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, in quanto i contenuti dei documenti “*cifrati*” (per i quali è stata impiegata la crittografia) sono resi incomprensibili a coloro che vi accedano senza disporre della relativa autorizzazione.

8.2 Condivisione

È possibile la condivisione e la gestione del canale di segnalazione tra:

- a) Comuni diversi dai capoluoghi di provincia;
- b) soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecento quarantanove

8.3 Gestione

La gestione del canale di segnalazione può essere affidata:

- a) ad una singola persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione;
- b) ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato;
- c) al responsabile della prevenzione della corruzione nel settore pubblico ove è prevista tale figura, come pure nella ipotesi di condivisione del canale e della sua gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia.

METALLURGICA BIELLESE SRL affida all'Organismo di Vigilanza - nelle persone dei Sigg. FERRARA CINZIA, GIULIANO GIANLUCA e BELTRANDO SABRINA - il compito di Gestore del canale di segnalazione interna, i quali sono dotati di adeguata autonomia, competenza, imparzialità e indipendenza e agiscono in qualità di Soggetti Autorizzati designati ai sensi della presente Procedura.

8.4 Modalità di segnalazione

Le modalità di segnalazione ammesse sono:

- a) in forma scritta:
 - tramite la piattaforma informatica online;
 - tramite il sistema delle buste chiuse.
- b) in forma orale:
 - attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
 - mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante.

Nel caso di segnalazione presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nel paragrafo “Gestione” essa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In conformità al D.Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, METALLURGICA BIELLESE SRL attiva il canale di segnalazione interna attraverso le seguenti modalità:

- a) in forma scritta: tramite il sistema delle buste chiuse;
- b) mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante.

In entrambi i casi, il Segnalante, prima di procedere con la segnalazione, legge l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR che è visibile presso i locali aziendali, nonché pubblicata sul sito internet aziendale www.metallurgicabiellese.it

8.5 Compiti del Gestore

L'art. 5 del D.Lgs. 24/2023 stabilisce che Gestore del canale di segnalazione debba:

- 1) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantenere un contatto con la persona segnalante cui richiedere, se necessario, integrazioni;
- 3) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- 4) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- 5) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e accessibili alle persone legittimate a segnalare che non frequentano i luoghi di lavoro;
- 6) pubblicare le informazioni di cui al punto precedente anche in una sezione dedicata del proprio sito internet se attivo. A tale riguardo METALLURGICA BIELLESE SRL pubblica sul proprio sito internet www.metallurgicabiellese.it nella sezione dedicata "Whistleblowing" l'estratto della presente Procedura con le informazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

8.6 Fasi della procedura di segnalazione interna

La procedura di segnalazione interna seguita da METALLURGICA BIELLESE SRL prevede i seguenti passaggi.

In via preliminare, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, la segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore della segnalazione viene trasmessa entro sette giorni al Gestore della segnalazione, dandone contestuale notizia al Segnalante. Per METALLURGICA BIELLESE SRL, tale fattispecie risulta di raro accadimento in quanto:

- sul sito internet aziendale www.metallurgicabiellese.it è chiaramente comunicato che le segnalazioni Whistleblowing devono essere presentate in forma scritta, attraverso il sistema delle buste chiuse, ovvero, in alternativa, mediante richiesta di un incontro diretto con il Gestore della segnalazione;
- la segnalazione viene ricevuta direttamente ed unicamente dal Gestore della segnalazione.

Le fasi della procedura sono le seguenti:

- 1) **Segnalazione mediante il sistema delle buste chiuse**, secondo quanto indicato dalle Linee Guida ANAC Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 indicano esempio, a tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore della segnalazione, ovvero "*Segnalazione Whistleblowing*".

la segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del Gestore della segnalazione.

Il Gestore della segnalazione rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della busta.

- 2) **Richiesta di incontro diretto con il Gestore della segnalazione mediante il sistema delle buste chiuse**, il segnalante predispose due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia

del documento di riconoscimento; la seconda con la richiesta di fissazione di un incontro con il Gestore della segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore della segnalazione, ovvero "Segnalazione Whistleblowing". Il Gestore della segnalazione fissa un incontro con il segnalante entro sette giorni dalla data di ricezione della busta.

- 3) il Gestore della segnalazione riceve e prende in carico la segnalazione.
- 4) qualora il segnalante non rientri tra i soggetti che possono effettuare le segnalazioni o i fatti segnalati non rientrino tra le violazioni, il Gestore della segnalazione informerà il segnalante entro il termine di sette giorni che alla segnalazione non si potrà dare seguito per tali motivi ostativi;
- 5) in adesione alle Linee Guida Confindustria 2023, al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse nelle fattispecie in cui il Gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, risulta opportuno prevedere che, in tali situazioni, la segnalazione possa essere indirizzata all'Amministratore Unico Sig. FERRARA GIUSEPPE, per garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza.

A tale fine per garantire la riservatezza del segnalante, il Gestore della segnalazione apre per prima la busta recante all'esterno la dicitura "segnalazione", senza aprire la busta recante all'esterno la dicitura "segnalante". In tale modo, qualora dal contenuto della segnalazione, il Gestore della segnalazione ravvisi un conflitto di interessi, rimette entrambe le buste all'Amministratore Unico Sig. FERRARA GIUSEPPE, senza avere appreso l'identità e i dati personali del segnalante;

- 6) il Gestore della segnalazione mantiene le interlocuzioni con il segnalante;
- 7) il Gestore della segnalazione, se necessario, può sentire e/o incontrare le persone coinvolte, ovvero su richiesta di queste ultime, può acquisire osservazioni scritte e documenti;
- 8) il Gestore della segnalazione dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute; ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. n) D.Lg. 24/2023 per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Per poter dare corretto "seguito" alla segnalazione, è necessario anzitutto, vagliarne l'ammissibilità.

In adesione a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC - Delibera n.311 del 12 luglio 2023, il Gestore della segnalazione, nel dare un corretto seguito alla segnalazione, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, compie una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini di valutarne l'ammissibilità e potere, quindi, accordare al Segnalante le tutele previste.

Per eseguire la valutazione dei suddetti requisiti, il Gestore della segnalazione può far riferimento agli stessi criteri utilizzati dall'ANAC (come elencati al § 1, Parte Seconda, delle Linee Guida ANAC - Delibera n.311 del 12 luglio 2023) e, se ritenuto, può avvalersi del supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023.

Gli esiti della verifica preliminare di fondatezza della segnalazione sono due:

- a) archiviazione della segnalazione, ad esempio, nei casi di:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- b) avvio dell'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi;

accertata l'ammissibilità della segnalazione, come di *Whistleblowing*, il Gestore della segnalazione avvia l'istruttoria interna.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore della segnalazione può intrattenere un dialogo con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, ovvero di persona. Se ritenuto necessario, il Gestore della segnalazione può acquisisce atti e documenti da altri uffici, si avvale del loro supporto, coinvolge terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il Gestore della segnalazione si attiva per verificare l'oggetto, la veridicità e la gravità della segnalazione ricevuta anche richiedendo per iscritto ulteriori integrazioni al segnalante, che verranno registrate o verbalizzate per iscritto.

L'istruttoria conduce ad due esiti:

- a) Archiviazione: se sono avvisati elementi di infondatezza della segnalazione;
- b) Fondatezza: se ravvisa elementi di fondatezza della segnalazione, il Gestore della segnalazione:
 - si rivolge, senza ritardo, agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze (es. Autorità Giudiziaria), posto che non è compito del Gestore della segnalazione accertare le responsabilità individuali di qualunque natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da METALLURGICA BIELLESE SRL oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura;
 - se risulta necessario per gestire adeguatamente la segnalazione, coinvolge le funzioni aziendali competenti per supportare l'indagine; raccoglie le prove documentali per verificare le accuse contenute nella segnalazione, anche facendone richiesta al segnalante; interroga le persone che potrebbero essere a conoscenza dei fatti e delle accuse riportate nella segnalazione;
 - una volta raccolte tutte le informazioni ritenute rilevanti, informa l'Amministrazione.

- 9) fornisce un riscontro alla persona segnalante all'esito dell'istruttoria.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. o) D.Lg. 24/2023 per "*riscontro*" si intende comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

In osservanza dell'art. 5 comma 1 lett. d) Gestore della segnalazione fornisce al segnalante riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Linee Guida ANAC Delibera n.311 del 12 luglio 2023 precisano che il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative alle attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti verranno comunicati al segnalante;

- 10) il segnalante che effettui, con dolo o colpa grave, una segnalazione che, all'esito della procedura, si rilevi infondata, può essere sottoposto a sanzione disciplinare e, nei casi più gravi di ravvisato fondamento di commissione di reato (esempio reati di calunnia o diffamazione) può essere segnalato all'Autorità Giudiziaria.

8.7 Informazioni da specificare per la segnalazione

METALLURGICA BIELLESE SRL chiarisce che chi intende presentare una segnalazione debba specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso

di eventuali ritorsioni.

Per eseguire tale specificazione, sulla busta di segnalazione, ovvero sulla busta con cui richiede un incontro diretto, il segnalante appone la dicitura “*Segnalazione Whistleblowing*” ovvero altra dicitura che permetta di considerare riservata l’identità del segnalante e che consenta, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest’ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di Whistleblowing.

METALLURGICA BIELLESE SRL, pertanto, sul sito internet www.metallurgicabiellese.it

- a) chiarisce quali sono le diverse conseguenze in caso di segnalazione ordinaria e di Whistleblowing, che mantiene riservata l’identità del segnalante e gli consente di beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni;
- b) pubblica un estratto della presente procedura Whistleblowing – atto organizzativo, contenente tutte le informazioni stabilite e richieste dal D.Lgs. 24/2023 e, così, mette a disposizione informazioni sull’utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne nonché alle procedure;
- c) l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR dedicata al Whistleblowing.

Tali informazioni sono chiare e facilmente accessibili anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, siano legittimate a presentare segnalazioni di Whistleblowing. Inoltre, un estratto della presente procedura Whistleblowing – atto organizzativo, contenente tutte le informazioni stabilite e richieste dal D.Lgs. 24/2023 e l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR dedicata al Whistleblowing vengono espone nei luoghi di lavoro aziendale, in un punto visibile, accessibile ai lavoratori.

8.8 Oggetto della segnalazione interna

Le Linee Guida ANAC Delibera n.311 del 12 luglio 2023 chiariscono come il D.Lgs. 24/2023 comprenda in linea generale l’oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia “*le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore*”.

Ancora le Linee Guida ANAC Delibera n.311 del 12 luglio 2023 chiariscono come le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell’Unione europea.

- a) Violazioni delle disposizioni normative nazionali
 - 1) gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite;
 - 2) i reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs. 231/2001;
 - 3) le violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001, anch’esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell’UE come sotto definite, che attengono ad aspetti organizzativi dell’ente che li adotta.
- b) Violazioni della normativa europea
 - 1) illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nel D.Lgs. 24/2023 Allegato 1 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel

citato allegato). Rientrano in tale categoria gli illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Fatta tale distinzione, per definire in concreto l'oggetto della segnalazione, occorre distinguere se il segnalante opera nel settore pubblico ovvero nel settore privato. Le Linee Guida Confindustria 2023 chiariscono che:

a) settore pubblico

le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni inerenti alla disciplina nazionale come sopra indicata (quindi illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, reati 231 e violazioni del Modello Organizzativo 231) e del diritto europeo nelle materie sopra indicate.

b) settore privato

le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231 e quelle riguardanti il diritto europeo nelle materie sopra indicate.

Infine, nel settore privato, occorre operare un'ulteriore distinzione tra i diversi regimi; negli **enti privati che:**

a) **non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori e hanno adottato il Modello Organizzativo 231, le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del Modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno;**

In questa fattispecie rientra METALLURGICA BIELLESE SRL

b) hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori e hanno adottato il Modello Organizzativo 231, le segnalazioni possono:

- 1) avere a oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso canale interno;
- 2) avere a oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.

c) hanno impiegato la media almeno di 50 lavoratori e non hanno il Modello Organizzativo 231 oppure rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.

9 Tabella riassuntiva- Settore pubblico e privato - Oggetto e canale di segnalazione

Settore pubblico	
<p>Oggetto delle segnalazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Violazioni del diritto interno - Violazioni del diritto UE 	<p>Mezzo di segnalazione</p> <p>Canale interno Canale esterno Divulgazione pubblica</p>

Settore privato - Ente con adozione Modello 231/01 e meno di 50 lavoratori	
<p>Oggetto delle segnalazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissione di reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001; - Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 	<p>Mezzo di segnalazione:</p> <p>Canale interno di segnalazione</p>

Settore privato-Ente con adozione Modello 231/01 e una media di almeno 50 lavoratori	
<p>Oggetto delle segnalazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissione di reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001; - Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 	<p>Mezzo di segnalazione</p> <p>Canale interno di segnalazione</p>
<p>Oggetto delle segnalazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Violazioni del diritto dell'Unione Europea 	<p>Mezzo di segnalazione</p> <p>Canale interno, Canale esterno, Divulgazione pubblica</p>

Settore privato- Ente con una media di almeno 50 lavoratori o che opera nei settori sensibili	
<p>Oggetto delle segnalazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Violazioni del diritto dell'Unione Europea 	<p>Mezzo di segnalazione</p> <p>Canale interno, Canale esterno, Divulgazione pubblica</p>

Contenuto delle segnalazioni
<p>Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore della segnalazione incaricato di procedere alle dovute appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.</p> <p>Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante. La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione; b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; d) altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; e) l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; f) l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

8.9 Ciò che non può costituire una segnalazione

Ai sensi dell'art.1 comma 2 D.Lgs. 24/2023 METALLURGICA BIELLESE SRL informa, con la presente procedura Whistleblowing, delle comunicazioni che non possono costituire "segnalazione Whistleblowing" e, quindi, non beneficiano delle tutele previste nel medesimo D.Lgs. 24/2023:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con

le figure gerarchicamente sovraordinate;

- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

8.10 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

In adesione alle Linee Guida ANAC - Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, METALLURGICA BIELLESE SRL, equipara le segnalazioni anonime, ove circostanziate, alle segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.

Nella sezione Whistleblowing del sito internet www.metallurgicabiellese.it è specificato che le segnalazioni anonime sono trattate come segnalazioni ordinarie.

8.11 Segnalazioni a mezzo PEC e e-mail

In adesione alle Linee Guida ANAC - Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, METALLURGICA BIELLESE SRL, ritiene che la posta elettronica ordinaria (e-mail) e la posta elettronica certificata (PEC) siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza. Pertanto, nella sezione Whistleblowing del sito internet www.metallurgicabiellese.it è specificato che le segnalazioni che pervengono a mezzo della posta elettronica ordinaria (e-mail) ovvero della posta elettronica certificata (PEC) sono trattate come segnalazioni ordinarie.

10 Canali di segnalazione esterna

9.1 Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs. 24/2023; questa ipotesi non è realizzabile, in quanto METALLURGICA BIELLESE SRL attiva il canale di segnalazione interna;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito; il Gestore della segnalazione METALLURGICA BIELLESE SRL si attiva in modo tempestivo per dare seguito alla segnalazione nei termini di legge;
- c) la persona ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9.2 Attivazione

L'art.7 del D.Lgs. 24/2023 demanda all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'attivazione del canale di

segnalazione esterna (a cui può fare riferimento la persona che non può utilizzare il canale di segnalazione interno a seguito di una delle condizioni citate al precedente punto) con le stesse caratteristiche che si chiedono ai canali di segnalazione interni:

- garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- garanzia della riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- garanzia della riservatezza del contenuto della segnalazione;
- garanzia della riservatezza della relativa documentazione.

La suddetta garanzia può essere ottenuta anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

I contenuti dei documenti "cifrati" (per i quali è stata impiegata la crittografia) sono resi incomprensibili a coloro che vi accedano senza disporre della relativa autorizzazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi dalla segnalazione esterna o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

9.3 Gestione e compiti

Le modalità di gestione del canale di segnalazione esterna da parte dell'ANAC sono regolate dall'art. 8 del D.Lgs. 24/2023. METALLURGICA BIELLESE SRL ha in programma la formazione del personale designato e specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione previste per la persona segnalante;
- b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- e) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento,
- f) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti (per violazioni che non rientrano nella propria competenza) o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

9.4 Modalità di segnalazione

Le modalità di segnalazione ammesse sono:

- a) in forma scritta tramite la piattaforma informatica.
- b) in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- c) mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante.

Nel caso di segnalazione presentata a un soggetto diverso dall'ANAC essa deve essere trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

9.5 Note su attività ANAC

Per violazioni che non rientrano nella propria competenza l'ANAC dispone l'inoltro alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'Autorità Amministrativa competente svolge le stesse attività che abbiamo registrato per il personale designato per la gestione del canale di segnalazione esterna garantendo la stessa riservatezza, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, sull'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

- 1) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
- 2) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
- 3) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti avviati.

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione Europea. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procede alla loro archiviazione.

9.6 Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

L'art.9 del D.Lgs. 24/2023 contiene le informazioni riportate sul sito dell'ANAC utili per le persone segnalanti:

- a) l'illustrazione delle misure di protezione previste per la persona segnalante;
- b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
- c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli artt. 5 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'art. 10 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, e dall'art. 15 del Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
- e) le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.

11 Divulgazione pubblica

10.1 Condizioni per l'effettuazione della divulgazione pubblica

L'art.15 del D.Lgs. 24/2023 stabilisce che la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità precedentemente descritte relative ai canali di segnalazione interna ed esterna a cui non è stato dato riscontro nei termini previsti da parte di chi gestisce il canale di segnalazione interna o

dall'ANAC stessa e in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La divulgazione al pubblico è una situazione in cui le informazioni che prima non erano note al grande pubblico sono presentate o divulgate volentieri alla popolazione.

La divulgazione pubblica può essere gestita con l'uso di supporti di stampa, della televisione, della radio, dell'uso di Internet.

12 Obblighi di riservatezza

L'art. 12 D.Lgs. 24/2023 "*Obbligo di riservatezza*" impone obblighi di riservatezza per coloro che ricevono e gestiscono le segnalazioni e nei vari ambiti della gestione delle stesse, che sono di seguito riportati:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di Protezione dei Dati Personali;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- nell'ipotesi di cui al precedente punto secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante sono indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati;
- i soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;
- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché

dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- ferma la previsione dei punti precedenti, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

13 Trattamento dei dati personali

L'art.13 del D.Lgs. 24/2023 "*Trattamento dei dati personali*" stabilisce che:

- a) i Titolari di trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono i soggetti cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione;
- b) nella condivisione delle risorse del canale di segnalazione interna devono essere determinate le rispettive responsabilità, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento(UE) 2016/679 in merito:
 - all'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - ai ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati;
- c) devono essere applicate idonee misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati quali:
 - l'accesso illegale;
 - la rilevazione non autorizzata;
 - la modifica non autorizzata;
 - la perdita accidentale;
 - la distruzione volontaria;
 - il trafugamento per fini impropri.

METALLURGICA BIELLESE SRL rispetta tutti gli obblighi imposti D.Lgs. 24/2023 in materia di riservatezza e corretta applicazione del trattamento dei dati personali, in quanto:

- a) il canale di segnalazione interna attivato da METALLURGICA BIELLESE SRL – sistema delle buste chiuse e mediante incontro diretto con il Gestore della segnalazione – garantisce il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
- b) METALLURGICA BIELLESE SRL agisce in qualità di Titolare del trattamento osserva gli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
- c) l'Organismo di Vigilanza (OdV) di METALLURGICA BIELLESE SRL viene nominato Gestore della segnalazione e viene nominato Soggetto autorizzato designato al trattamento Whistleblowing ai sensi dell'art. art. 2-*quaterdecies* D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR;
- d) l'Amministratore Unico di METALLURGICA BIELLESE SRL Sig. FERRARA GIUSEPPE viene nominato Gestore della segnalazione e viene nominato Soggetto autorizzato designato al trattamento Whistleblowing ai sensi dell'art. art. 2-*quaterdecies* D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR per il caso di conflitto di interessi, ovvero quando uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di METALLURGICA BIELLESE SRL coincida con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione;
- e) METALLURGICA BIELLESE SRL ha predisposto e applica la presente procedura – atto organizzativo Whistleblowing, pubblicandone un estratto (espunto delle parti riservate) sul sito internet www.metallurgicabiellese.it nella sezione dedicata al Whistleblowing;
- f) METALLURGICA BIELLESE SRL pubblica sul sito internet www.metallurgicabiellese.it nella sezione dedicata

al Whistleblowing, l'informativa privacy ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, volta a fornire agli interessati tutte le informazioni stabilite dal D.Lgs. 24/2023;

g) METALLURGICA BIELLESE SRL ha individuando e implementato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati; per la descrizione dettagliata si rimanda al capitolo dedicato;

h) METALLURGICA BIELLESE SRL ha eseguito la Valutazione di impatto (DPIA) sulla protezione dei dati.

In particolare, l'art. 13 del D.Lgs. 24/2023 stabilisce che:

- ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725;
- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;
- i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
- i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 24/2023 (condivisione del canale), determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 51 del 2018;
- i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del D.Lgs. 51/2018.

14 Conservazione della documentazione

L'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 “*Conservazione della documentazione*” stabilisce le condizioni per una corretta gestione della documentazione inerente alle segnalazioni:

- le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento(UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018;

- se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

METALLURGICA BIELLESE SRL rispetta tutti i su riportati obblighi di legge.

15 Misure di protezione

15.1 Condizioni per la protezione

L'art. 3 *“Ambito di applicazione soggettivo”* indica le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato legittimate a segnalare eventuali violazioni e che sono state trattate ai punti precedenti della presente procedura – atto organizzativo Whistleblowing.

L'art. 16 del D.Lgs. 24/2023 *“Condizioni per la protezione della persona segnalante”* stabilisce che per queste persone sono previste misure di protezione quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art.1 del D.Lgs. 24/2023 ;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto nelle modalità trattate per le segnalazioni interne ed esterne;
- c) i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione;
- d) salvo quanto previsto dall'art. 20 (limitazioni della responsabilità), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare;
- e) la disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 (Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna)

Le misure di protezione, condivise e applicate da METALLURGICA BIELLESE SRL, consistono in:

- divieto di ritorsione;
- misure di sostegno;
- protezione dalle ritorsioni;
- limitazioni delle responsabilità.

15.2 Divieto di ritorsione

L'art. 17 "*Divieto di ritorsione*" è una misura di protezione che stabilisce che:

- a) gli enti o le persone legittimate a segnalare eventuali violazioni non possono subire alcuna ritorsione;
- b) nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente art. nei confronti delle persone legittimate a segnalare, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere;
- c) in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone legittimate a segnalare, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Si indicano di seguito le fattispecie, condivise e applicate da METALLURGICA BIELLESE SRL che, qualora siano riconducibili in ragione di una segnalazione effettuata, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

15.3 Tutela della persona

METALLURGICA BIELLESE SRL condivide e applica la tutela delle persone segnalanti e dei enti o soggetti coinvolti nella segnalazione, ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023.

Il comma 4 D.Lgs. 24/2023 stabilisce che la tutela delle persone legittimate a segnalare si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il comma 5 D.Lgs. 24/2023 individua i soggetti a cui sono estese le misure di protezione e precisamente: fermo quanto previsto nell'art. 17 (Divieto di ritorsione) commi 2 e 3, le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonchè agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

15.4 Misure di sostegno

L'art. 18 del D.Lgs. 24/2023 stabilisce le misure di sostegno fornite dal terzo settore consistenti in servizi gratuiti:

- 1) è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC;
- 2) le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato;
- 3) l'Autorità Giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli artt. 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonchè di cui all'art. 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

15.5 Protezione dalle ritorsioni

Art. 19 “*Protezione dalle ritorsioni*” di cui elenco al punto 14 (Divieto di ritorsione), condivise e applicate da METALLURGICA BIELLESE SRL, stabilisce che:

- gli enti e le persone di soggetti pubblici e privati possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza;
- al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D.Lgs 24/2023. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro;
- gli atti assunti in violazione dell'Art.17 (divieto di ritorsione) sono nulli. Le persone soggetti pubblici e privati che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore;
- l'Autorità Giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'art. 17 (divieto di ritorsione) e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

16 Limitazioni della responsabilità

METALLURGICA BIELLESE SRL condivide e applica gli obblighi stabiliti dall'art. 20 “*Limitazioni della responsabilità*”, come segue:

- non è punibile l'ente o la persona di un soggetto pubblico o privato che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3 (informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art.16 (“*Condizioni per la protezione della persona segnalante*”);
- quando ricorrono le ipotesi di cui al punto precedente è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa;
- salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di un soggetto pubblico o privato non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o

per l'accesso alle stesse;

- in ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

17 Sanzioni

Si riportano le sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 24/2023 - "Sanzioni".

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- 1) da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12;
- 2) da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023 (Canali di segnalazione interna e Gestione del canale di segnalazione interna), nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- 3) da € 500 a € 2.500 nel caso di cui all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- 4) i soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e gestione prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), dello stesso D.Lgs. 231/2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti suddetti.

18 Rinunce e transazioni

METALLURGICA BIELLESE SRL condivide e applica gli obblighi stabiliti dall'art. 22 del D.Lgs. 24/2023 "Rinunce e transazioni" che stabilisce che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

19 Abrogazioni di norme

Si riporta l'art. 23 del D.Lgs. 24/2023 "Abrogazioni di norme" ove si stabilisce che sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*);
- l'art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (*Comma 2-ter L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo*); (*Comma 2-quater Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa*

avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa);

- l'art. 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179; (*Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale*).

20 Disposizioni transitorie e di coordinamento

Si riporta l'art. 24 del D.Lgs. 24/2023 - "*Disposizioni transitorie e di coordinamento*" che stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 (come pure le abrogazioni di norme). Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n.231 del 2001 e all'art. 3 della legge n.179 del 2017.

- per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecento quarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'art.6. comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è sostituito dal seguente:
- il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, è nullo;
- all'art. 2-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) è sostituita dalla seguente: alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli artt. 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli artt. 4-*undecies* e 4-*duodecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- all'art. 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

21 Valutazione di impatto

L'art. 13 comma 6 D.Lgs. 24/2023 stabilisce che "*I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018*".

L'obbligatorietà della Valutazione di impatto - DPIA è ribadita Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 capo Parte prima – Le tutele e le misure di sostegno, pag. 61 ove si stabilisce che *“I principi fondamentali da rispettare per il trattamento dei dati personali sono: Effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio”*, richiamando in nota l'art. 13 comma 6 D.Lgs. 24/2023 e gli artt. 35 e 36 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito anche “GDPR”), la Valutazione di impatto - Data Privacy Impact Assessment – DPIA è la valutazione d'impatto del trattamento del dato sulla protezione dei dati personali, qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in considerazione della natura, del contesto e delle finalità del trattamento. La Valutazione di impatto consente al Titolare del trattamento di esaminare il rischio prima procedere al trattamento e di attivarsi affinché il livello di rischio possa essere, se non annullato, quantomeno fortemente ridotto e mitigato. I principi fondamentali della DPIA risultano pertanto:

- a) rischio per i diritti e per le libertà fondamentali dell'interessato;
- b) la gestione dei rischi per la privacy, mediante l'impegno di misure tecniche e organizzative adeguate rispetto al rischio da mitigare.

La DPIA comporta la gestione dei rischi per la privacy, che determina i controlli tecnici e organizzativi opportuni a tutela dei dati personali dei soggetti interessati. Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dei soggetti che effettuano segnalazioni ex D.Lgs. n. 24/2023.

Ruolo	Nominativo
Titolare del trattamento	METALLURGICA BIELLESE SRL - P.IVA 02136650021, sede legale: Via F.lli Cairoli, 150 – 13894 Gaglianico (BI)
Incaricati al trattamento: Gestore della segnalazione	Organismo di Vigilanza (OdV) di METALLURGICA BIELLESE SRL

Al trattamento in materia di segnalazioni e normativa Whistleblowing si applicano le seguenti normative e standard:

Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR); D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) così come modificato dal D.Lgs. 101/2018; Direttiva UE 1937/2019; D.Lgs. n. 24/2023; Linee Guida ANAC - Delibera n. 311 del 12 luglio 2023
--

21.1 Categorie di dati personali e categorie di interessati

Categoria di dato personale	Categoria di interessato
<ul style="list-style-type: none"> - Dati personali comuni del segnalante: nome, cognome, Paese in cui si è verificata la presunta violazione - Dati personali comuni ricavabili dalla segnalazione, per es.: dati identificativi, luogo, modalità e descrizione del fatto (per il segnalante, segnalato, facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo e colleghi di lavoro del segnalante). <p><u>Eventuale derivante dalla descrizione dei fatti o dall'allegazione di documenti e strettamente necessari alla segnalazione:</u></p> <p><i>“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratore Subordinato • Lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso di essa • Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società • Libero professionista/consulente • Volontario/tirocinante

<p><i>nonché dati relativi alla salute, dati genetici, dati biometrici intesia identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” (art. 9 GDPR)</i></p> <p><u>Eventuale derivante dalla descrizione dei fatti o dall'allegazione di documenti e strettamente necessari alla segnalazione:</u></p> <p><i>Dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza” (art. 10 GDPR)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Azionista/Socio • Persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
---	---

21.2 Descrizione funzionale del ciclo di vita del trattamento dei dati personali

- 1) ricezione della segnalazione in forma scritta con il sistema delle buste chiuse ovvero mediante incontro diretto del segnalante con il Gestore della segnalazione;
- 2) il Gestore della segnalazione riceve e prende in carico la segnalazione, a seconda della forma con cui la segnalazione è stata presentata, seguendo la procedura sopra indicata al punto 8.5;
- 3) il Gestore della segnalazione disamina in via preliminare la segnalazione;
- 4) se il Gestore della segnalazione ritiene la segnalazione non manifestamente infondata, per le ragioni descritte nei capitoli precedenti, procede all'istruttoria della segnalazione;
- 5) il Gestore della segnalazione conserva la segnalazione e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni, che decorrono dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, come espressamente previsto dall'art. 14 D.Lgs. 24/2023.

21.3 Principi di trattamento dei dati personali per il trattamento di Wistleblowing

Gli scopi del trattamento	Il trattamento è finalizzato alla gestione della segnalazione e all'adempimento degli obblighi legali stabiliti dalla normativa vigente D.lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing
Le basi giuridiche del trattamento	La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge a cui è tenuto il titolare del trattamento (art. 6.1. lett. c) GDPR)
I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)	I dati personali raccolti sono solo quelli espressamente necessari alla gestione della segnalazione, in conformità all'art. 12 del D.lgs. 24/2023. Il perseguimento delle finalità avviene nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5.1. lett. c) GDPR).
I dati sono esatti e aggiornati	I dati personali relativi alle segnalazioni sono costantemente verificati e aggiornati
il periodo di conservazione dei dati	Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni, che decorrono dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023

21.4 Modalità di tutela dei diritti degli interessati

Argomento	Misura di sicurezza
<p align="center">Modalità di informazione degli gli interessati al trattamento di Whistleblowing</p>	<p>Gli interessati sono informati attraverso una specifica informativa resa loro ai sensi dell'art. 13 GDPR.</p> <p>L'informativa viene resa disponibile agli interessati secondo la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione sul sito www.metallurgicabiellese.it - esposizione presso i luogo di lavoro
<p align="center">Consenso degli interessati</p>	<p>Il trattamento dei dati personali relativi la segnalazione da parte dei soggetti autorizzati al trattamento non necessita di consenso da parte dell'interessato, posto che la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge (art. 6.1. lett. c) GDPR).</p> <p>Nell'ipotesi di comunicazione dei dati personali a soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati dal Titolare, il segnalante dovrà prestare il suo consenso specifico alla segnalazione ai sensi degli artt. 6.1. lett. a) e 7 GDPR.</p> <p>il segnalante esprime il proprio consenso ne caso in cui i dati personali del segnalante per la finalità di rivelazione dell'identità del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (art. 12 comma 2 D.Lgs. 24/2023), ovvero nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (art. 12 comma 5 D.Lgs. 24/2023).</p>
<p align="center">Esercizio del diritto da parte degli interessati</p>	<p>Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15- 22 del GDPR con le modalità di cui all'art. 2-undecies del Codice Privacy.</p> <p>L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 GDPR descrive tutti i diritti che gli interessati possono esercitare.</p>
<p align="center">Obblighi dei responsabili del trattamento</p>	<p>Il canale di segnalazione interna attivato da METALLURGICA BIELLESE SRL non prevede Responsabili del trattamento</p>
<p align="center">Trasferimento di dati personali al di fuori dall'Unione Europa</p>	<p>La segnalazione di Wistleblowing avviene in modalità cartacea, conservando la busta contenente la segnalazione ovvero la richiesta di un incontro diretto con il Gestore della segnalazione, in armadi chiusi e non accessibili a soggetti diversi dal Gestore della segnalazione.</p> <p>Il backup della segnalazione avviene mediante conservazione digitale della scansione della medesima sulla porzione del server aziendale, cui il solo Gestore della segnalazione ha accesso.</p> <p>Non vi è trasferimento di dati personali fuori dall'Unione Europea.</p>

Misure di sicurezza

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, ognuno per le proprie competenze e strutture, hanno implementato le misure di sicurezza tecniche ed organizzative finalizzate a garantire la tutela dei diritti degli interessati come previsto dal Regolamento EU 2026/679 - GDPR

21.5 Misure di sicurezza applicate per la tutela dei diritti degli interessati

Controllo degli accessi logici	I soggetti che trattano i dati personali del segnalante sono: - il Gestore della segnalazione: soggetto autorizzato designato
Tracciabilità	La busta contenente la segnalazione ovvero la richiesta di incontro diretto con il Gestore della segnalazione, non appena pervenuta in azienda, viene trasmessa immediatamente (senza aprirla) al Gestore della segnalazione, che procede alla custodia.
Archiviazione	L'archiviazione della segnalazione avviene decorso tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni, che decorrono dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 Il backup della segnalazione avviene mediante conservazione digitale della scansione della medesima sulla porzione del server aziendale, cui il solo Gestore della segnalazione ha accesso. il Backup viene eseguito in sistema di nas.
Gestione delle vulnerabilità tecniche	Il Titolare del trattamento gestisce eventuali vulnerabilità tecniche. - Conservazione cartacea / fisica: le possibili vulnerabilità di perdita, furto e distruzione sono mitigate dal costante presidio da parte del Gestore della segnalazione; - Conservazione digitale della scansione della segnalazione: le possibili vulnerabilità di perdita, furto e distruzione sono mitigate dal costante presidio da parte del Gestore della segnalazione, il quale solo ha accesso a tale porzione dedicata, nonché attraverso il back up programmato.
Backup	Il backup assicura un'adeguata sicurezza e protezione dei dati, garantendo che le copie di backup siano conservate in un ambiente separato e affidabile. Il Backup viene eseguito in sistema di nas. Il backup della segnalazione avviene mediante conservazione digitale della scansione della medesima sulla porzione del server aziendale, cui il solo Gestore della segnalazione ha accesso.
Manutenzione	Il Responsabile IT incaricato effettua interventi aperiodici (in assenza di criticità elevate) sul server aziendale. La conservazione cartacea non necessita di particolari manutenzioni.
Sicurezza dell'hardware	il Responsabile IT esegue verifiche sulla sicurezza dell'hardware e aggiornamenti e manutenzioni periodici.

<p>Politica di tutela della privacy</p>	<p>METALLURGICA BIELLESE SRL:</p> <p>a) pubblica l'informativa ex art. 13 GDPR sul sito aziendale www.metallurgicabiellese.it</p> <p>b) è GDPR compliant e ha implementato le misure tecniche e organizzative per mitigare i rischi sulla protezione dei dati personali.</p>
<p>Gestione dei rischi</p>	<p>La valutazione del rischio di impatto (DPIA) è condotta secondo metodologia di seguito indicata</p>
<p>Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali Data Breach</p>	<p>Eventuali incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali vengono gestiti dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 33-34 GDPR</p>
<p>Vigilanza sulla protezione dei dati</p>	<p>Titolare del trattamento e il Soggetto autorizzato vigilano sulla protezione dei dati personali</p>
<p>Misure di sicurezza implementate</p>	<p>Il Titolare del trattamento ha implementato le seguenti misure di sicurezza per la protezione dei dati personali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backup dati su cloud - Antivirus - Firewall - Monitoraggio stato apparecchiature - Manutenzione periodica / sostituzione apparecchiature - Autenticazione utenti con proprie credenziali robuste - Registrazione degli accessi in azienda - Sistema di allarme - Videosorveglianza esterna

METALLURGICA BIELLESE SRL
